



## Covid e quarantena: isolamento domiciliare non è malattia

In caso di quarantena domiciliare per il lavoratore non scatta automaticamente la «malattia». Il chiarimento arriva da una nota dell'Inps che equivale a una sorta di «stretta» sulle regole della quarantena: **nuove regole** che segnano un limite rispetto a quanto stabilito dal Cura Italia, il decreto-legge del 17 marzo 2020, che invece equiparava la quarantena alla malattia.

In caso di nuovi **lockdown** per **emergenza Covid** che impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, l'**isolamento domiciliare** non sarà infatti automaticamente equiparato alla **malattia**. Lo ha chiarito **1** l'Inps: in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa non si procederà con il riconoscimento della tutela della **quarantena** con la **malattia** prevista dal Cura Italia «in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica».

### Covid e quarantena: quando scatta la malattia

Quando viene riconosciuta la quarantena come malattia? È il caso, ad esempio, di chi viene a **contatto stretto** con soggetti **positivi al coronavirus**. In questo caso è la **Asl**, il **medico di medicina generale** o quello **dell'ospedale** a decidere tramite un provvedimento la quarantena del soggetto che, dunque, si vede riconosciuta la tutela della malattia durante il periodo di isolamento. Quando invece è un **Comune** o una **Regione** a decretare la quarantena, non si ha diritto al trattamento.

### Covid-19, la malattia conclamata e la tutela previdenziale

In caso di **malattia** conclamata - spiega ancora l'Inps - viene assicurato «il diritto ad accedere alla corrispondente **prestazione previdenziale**, compensativa della perdita di guadagno».

### I lavoratori fragili e la quarantena

Anche i lavoratori «fragili» posti in quarantena dovranno lavorare da casa in smart working. Per quanto riguarda i **lavoratori fragili**, nota ancora l'Inps, la quarantena e la sorveglianza precauzionale «non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia. Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, **l'attività lavorativa presso il proprio domicilio**, mediante le citate **forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio**. È invece evidente che in caso di **malattia conclamata** il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale,





compensativa della perdita di guadagno».

## Quarantena all'estero? Per la tutela decide l'autorità sanitaria italiana

Per quanto riguarda la **quarantena fatta all'estero** per richiesta del paese di destinazione l'Inps precisa che «l'accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane».

## Chi è in cassa integrazione ha diritto alla malattia in caso di contagio?

Il lavoratore che è in **cassa integrazione** non può chiedere la tutela della malattia **anche se dovesse essere ricoverato in ospedale**. L'Inps spiega questo ricordando che c'è una prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia. «La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di integrazione guadagni ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs), in deroga (Cigd) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, - si legge nel messaggio dell'Inps - comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia». Si tratta infatti, spiega l'Istituto, «del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia, disposto altresì dall'articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148».

2



LA FORTUNA  
NON È  
UN DISPOSITIVO DI  
SICUREZZA

